

Codice A1409B

D.D. 22 febbraio 2021, n. 249

Accertamento della somma di Euro 1.751,19 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 1.751,19 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo per l'abbattimento e la distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Typhimurium.



ATTO DD 249/A1409B/2021

DEL 22/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409B - Prevenzione e veterinaria

OGGETTO: Accertamento della somma di Euro 1.751,19 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 1.751,19 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo per l'abbattimento e la distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Typhimurium.

Il "Piano nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2019-2021", già approvato dalla Commissione Europea con Working Document SANTE/11259/2018 e la cui applicazione su tutto il territorio nazionale è disposta con disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. 4854 del 21/2/2019, prevede l'abbattimento o macellazione dei gruppi di riproduttori gallus gallus risultati positivi per salmonellosi.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che gli animali infetti, sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi vengano abbattuti e distrutti. Ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989. L'art. 5 comma 2 del succitato Decreto prevede, qualora le categorie di animali da indennizzare non risultino nel listino ISMEA, il ricorso al bollettino della Camera di Commercio di Forlì.

In ottemperanza alle succitate norme, a seguito del riscontro di positività per salmonella Typhimurium dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte (Rapporto di Prova n.ri 135614 e 135615 del 18/8/2020), conseguente ad accertamento eseguito in autocontrollo dal laboratorio LA.ECO.VET. s.r.l.(Accredia 0251L) presso l'allevamento di galline ovaiole sito nel comune di *omissis*(AL) e identificato con cod. aziendale 099AL701, l'Asl di Alessandria, competente per territorio, ha emesso il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare di definizione delle misure sanitarie da adottare nell'allevamento, comprendente l'abbattimento e distruzione dei riproduttori della specie gallus gallus e delle uova.

Presa visione della documentazione trasmessa dall'ASL AL assunta agli atti con prot. 2163 del 20/1/2021, contenente, tra l'altro:

- a) la richiesta di indennizzo presentata dal *omissis*, proprietario e detentore dell'allevamento sito nel Comune di *omissis*(AL) identificato con cod. az. 099AL701;
- b) il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare assunto dall'Asl,
- c) l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di determinazione dell'IVA,
- d) le attestazioni in ordine all'avvenuto abbattimento di n.1591 galline ovaiole e distruzione delle carcasse, nonché distruzione di 13.000 uova;

Tenuto conto che la normativa in parola prevede:

- che l'ammontare dell'indennità di abbattimento sia determinata in base alla specie, alla categoria ed all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'ordinanza (19/8/2020) da parte dell'autorità sanitaria competente con riferimento ai valori riportati nei bollettini Ismea come previsto dall'art. 5 comma 2 del succitato Decreto Ministeriale,
- che siano indennizzabili nella misura massima dell'80% anche i mangimi, le attrezzature fisse o mobili, i prodotti agricoli o zootecnici di cui sia stata ordinata la distruzione durante le operazioni di estinzione del focolaio,

Dato atto delle valutazioni presenti sul bollettino Ismea del periodo dal 17 al 30 agosto 2020 si attribuisce:

- agli animali in questione un valore pari ad € 0,23 per galline ovaiole alla 236^a settimana, età in cui sono state abbattute, determinando un indennizzo pari a € 393,37 comprensivo di percentuale di compensazione IVA 7,5%,
- un valore di € 0,12 pari alla media dei valori delle uova nel corso del 2020 (fonte Ismea) per uova taglia L (>63g) definita sulla base del peso complessivo (850Kg) delle uova distrutte, determinando un indennizzo di € 1.357,82 equivalenti all'80% di 1.560,00 e comprensivo di percentuale di compensazione IVA 8,80%.

Pertanto l'indennizzo dovuto è complessivamente determinato in € 1.751,19

Per quanto fin qui esposto:

considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L.218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i.;

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell'art 1, co.3 della L.R. 31/2020 dai vincoli dei dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità;

considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- D.Lgs. 118/2011, Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario"
- Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020, " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie";
- DGR 26 - 2777 del 15/01/2021 Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. Stanziamenti per la gestione contabile

determina

- di accertare la somma complessiva di € 1.751,19 sul cap. 27675/21, dell'entrata del bilancio gestionale provvisorio 2021/2023 – annualità 2021, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 1.751,19 sul cap. 176024/21 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuta a titolo di indennizzo al *omissis* (cod. ben.366033) titolare dell'allevamento sito nel Comune di *omissis*(AL) identificato con cod. az. 099AL701 per l'abbattimento e distruzione di avicoli e di uova contaminati da salmonella Typhimurium.
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;
- di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

Gli indennizzi dovranno essere accreditati a mezzo bonifico bancario.

La documentazione relativa all'indennizzo da liquidare al predetto allevatore è conservata presso gli uffici del Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio